

Legge regionale 25 marzo 1996 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/12/2017

**Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.**

**Art. 8**

*(Modificazioni dell'articolo 26 della legge regionale 22/1987)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Qualora vi sia una sfasatura temporale tra il momento della disponibilità del bene ed il momento di erogazione del contributo, vengono comunque corrisposte le quote contributive corrispondenti a tutto il periodo in cui il bene è stato utilizzato, entro il limite temporale delle annualità contributive fissato nel provvedimento di concessione del contributo.

6 ter. Qualora i beni acquisiti siano di natura facilmente deperibile e facciano parte di una universalità di fatto, la corresponsione delle quote di contributo può avvenire comunque integralmente, pur in presenza di alienazioni o cambiamenti di destinazione di parte dei beni acquisiti, purché i beni non più disponibili siano sostituiti entro un anno da un numero equivalente di beni di nuova acquisizione. In via transitoria per i beni non più disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro sostituzione deve avvenire entro un anno dalla predetta data di entrata in vigore. >>.